

**Accordo Interistituzionale nell’ambito del
“Piano Straordinario di Monitoraggio e Conservazione dei Beni Culturali Immobili”**

TRA

La Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, con sede in Roma, Via di San Michele, 22, CF e Partita IVA 96455440584 nella persona del Direttore generale, Dott.ssa Marica Mercalli (di seguito per brevità “DG-SPC”), pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it

E

l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma il 24 agosto 2016, con sede in Rieti, Via del Mattonato, 3, C.F. 90076110577 nella persona del Soprintendente Speciale, ing. Paolo Iannelli (di seguito, per brevità, anche “USS-sisma 2016”), pec: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

E

La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, C.F. 02438750586, con sede in Roma, Piazza Lovatelli, 35, rappresentata dal Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali dott. Claudio Parisi Presicce, pec: protocollo.sovrintendenza@pec.comune.roma.it

(di seguito anche indicati singolarmente come “la Parte” o congiuntamente come “le Parti”).

PREMESSE

- VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il Decreto Legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368, e s.m.i., recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e s.m.i., recante la riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002 n. 137*” ed in particolare l’articolo 118, comma 1, che prevede che “*il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale*”;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (c.d. nuovo codice degli appalti e delle concessioni);
- VISTO il Decreto Legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la*

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

- VISTO l’art. 14, co. 4 del D.L. 109/2018 conv. in L. 130/2018 rubricato “*Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili*” il quale prevede che “*Nell’ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili*”;
- VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2020) con cui è stata istituita la Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura, ed in particolare l’art. 17 del predetto DPCM n.169/2019 in forza del quale: “*La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale assicura, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, l’ideazione, la programmazione, il coordinamento, l’attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti. (...) A tali fini, la Direzione generale coordina tutte le iniziative avvalendosi delle strutture periferiche del Ministero*”;
- VISTE le note prot. 899 del 19 novembre 2020 e prot. 866 del 18 novembre 2020 con le quali la Direzione generale sicurezza del patrimonio culturale ha trasmesso al Segretariato Generale il “*Piano Straordinario di Monitoraggio e Conservazione dei Beni Culturali Immobili*”, di cui al comma 4 dell’art. 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella legge 16 novembre 2018, n. 130, indicando l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 quale soggetto attuatore del progetto;
- VISTO il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020 recante “*Articolazione degli uffici di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” in forza del quale, l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma il 24 agosto 2016, già dotato di autonomia speciale fino al 31 dicembre 2023, ai sensi del DPCM n. 169/2019 art. 33 comma 2, costituisce altresì articolazione della Direzione generale sicurezza del patrimonio culturale;
- CONSIDERATO che con D.M. n. 579 del 14/12/2020, registrato alla Corte dei Conti il 22/12/2020 n. 2428, è stato approvato il suddetto piano straordinario di monitoraggio per l’importo complessivo di € 20.000.000,00 (CUP F51E20002160001) ed è stato individuato quale beneficiario l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;
- CONSIDERATO che la suddetta programmazione trova disponibilità delle risorse sul cap. 8199 del Ministero, pg. 1 “*Piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali*

immobili” pari a complessivi € 20.000.000,00, di cui € 10.000.000,00 relativi all’e.f. 2019 e conservati in bilancio come residui di lettera “f” ed € 10.000.000,00 di competenza dell’e.f. 2020;

- CONSIDERATO che le risorse previste per l’attuazione del *“Piano Straordinario di Monitoraggio e Conservazione dei Beni Culturali Immobili”* sono state accreditate in contabilità speciale del conto di Tesoreria unica n. 320561 dell’Ufficio del Soprintendente Speciale di cui alle reversali di incasso n. 61 e 62 dell’11.02.2022 degli importi rispettivamente di euro € 10.000.000,00;
- CONSIDERATO che con decreto n. 242 del 15/07/2021 dell’ufficio del Soprintendente speciale è stato approvato il quadro economico di progetto per l’attuazione del *“Piano Straordinario di Monitoraggio e Conservazione dei Beni Culturali Immobili”* di cui comma 4 dell’art. 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella legge 16 novembre 2018, n. 130, approvato già con D.M. n. 579 del 14/12/2020, per il quale sono previste euro 2.400.000,00 per Convenzioni con enti di ricerca e altre istituzioni;
- CONSIDERATO che il MiC ha l’esigenza di avviare collaborazioni, anche mediante accordi, con Enti di ricerca al fine di rafforzare la capacità del Paese nella gestione, nell’uso e nel riuso dei dati ambientali, con particolare riferimento alla creazione di soluzioni di supporto alla ricerca e all’attività scientifica per la tutela, la gestione e la conservazione del patrimonio geologico e culturale italiano, dei fenomeni naturali e antropici e che la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali, la promozione e l’organizzazione delle attività culturali, costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione e il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004 s.m.i.), attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
- CONSIDERATO che il Piano straordinario di monitoraggio prevede collaborazioni con enti di ricerca e altre istituzioni al fine di sviluppare le necessarie sinergie su metodologie inerenti alla valutazione dei rischi dei beni culturali a larga scala, il monitoraggio, la valutazione di sicurezza, il miglioramento e la manutenzione di edifici e centri storici;
- CONSIDERATO che la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali è la struttura di Roma Capitale preposta alla salvaguardia e alla valorizzazione dei contesti storici e monumentali cittadini ed è custode di un patrimonio di beni archeologici, storico-artistici e monumentali, in larga parte tutelato dall’Unesco e perciò ha la responsabilità, oltre che di porre in essere tutte le misure possibili per consentirne la cura, anche la responsabilità di assicurarne il godimento da parte delle generazioni presenti e future;
- CONSIDERATO che le Mura Aureliane costituiscono il principale segno territoriale antropico dell’area romana, risultato di una stratificazione eccezionale di quasi 18 secoli di storia, organismo architettonico ampio e complesso, oggi conservato per una lunghezza di 12 Km circa e che tale complesso è esposto a numerosi fattori di rischio sia naturali che antropici, necessitando di interventi costanti di monitoraggio delle condizioni strutturali e ambientali;
- CONSIDERATO che la complessità e le criticità delle Mura Aureliane hanno portato già nel 2010 alla realizzazione di un Sistema Informativo per il monitoraggio della struttura denominato Progetto Osservatori, che si è successivamente arricchito con i dati di interventi di monitoraggio satellitare realizzati fra il 2017 e il 2022 in collaborazione con Enti di Ricerca;

- CONSIDERATO che la Sovrintendenza manifesta la necessità di aggiornare le attività di monitoraggio e valutazione dello stato di rischio delle Mura, anche mediante l’implementazione di specifiche tecnologie di analisi strumentale, al fine di individuarne le vulnerabilità strutturali e conservative e con lo scopo ultimo di disporre di un sistema di gestione delle informazioni disponibili per il controllo del rischio e di monitorare gli elementi di vulnerabilità individuati;
- CONSIDERATO che le predette attività risultano pertinenti con gli obiettivi perseguiti nell’ambito del “*Piano Straordinario di Monitoraggio e Conservazione dei Beni Culturali Immobili*” e che le stesse rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti e soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell’ambiente e di conservazione, protezione e monitoraggio del patrimonio naturale e culturale;
- VISTO l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO l’art. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 esenta le amministrazioni aggiudicatrici dall’obbligo di osservare le disposizioni del “Codice dei contratti pubblici” quando siano soddisfatte le tre seguenti condizioni: “*a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*”;
- CONSIDERATO l’articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- CONSIDERATO che le Parti desiderano instaurare un rapporto di collaborazione su temi di interesse comune, in particolare per l’attuazione delle fasi di lavoro del “*Piano Straordinario di Monitoraggio e Conservazione dei Beni Culturali Immobili*”;
- CONSIDERATO che lo schema attuativo del Piano prevede n.11 fasi di lavoro, e precisamente: 1. Convenzioni con enti di ricerca e altre istituzioni; 2. Gestione progetto e supporto tecnico operativo nelle diverse fasi; 3. Integrazione di tecnologie di monitoraggio diverse e calibrazione delle tecniche di monitoraggio satellitare; 4. Installazione di sensori per attività di monitoraggio in campo; 5. Schedature della vulnerabilità dei beni immobili architettonici e archeologici oggetto di monitoraggio; 6. Realizzazione del cruscotto informatico per lo sviluppo di strumenti a supporto alle decisioni, la gestione dei dati e l’interoperabilità tra i sistemi; 7. Adeguamento delle strutture informatiche esistenti e acquisto di quelle necessarie alla gestione territoriale; 8. Acquisto dei servizi di gestione dati satellitari e post elaborazione; 9. Aggiornamento della piattaforma Carta del Rischio e interoperabilità con SecurArt; 10. Programmazione di un piano di monitoraggio integrato satellitare e strumentale in situ, che tenga conto anche delle capacità nazionali di osservazione della Terra e integrazione con le reti di monitoraggio esistenti; 11. Sperimentazione alle diverse scale e tipologie di edifici e manufatti di interesse culturale;

- CONSIDERATO che l’obiettivo della ricerca oggetto del presente Accordo è quello di fornire una metodologia appropriata per l’utilizzo di dati satellitari finalizzati alla valutazione e gestione dei rischi connessi a edifici monumentali e centri storici, integrando tecnologie di monitoraggio diverse e calibrando le tecniche satellitari sulla base di dati rilevati sulle strutture;
- CONSIDERATO inoltre che l’Accordo avrà come obiettivo la sperimentazione delle possibili integrazioni con un sistema di monitoraggio satellitare, mettendo a sistema una vera e propria metodologia per l’acquisizione, il trattamento e l’impiego dei dati spaziali utile per monitorare lo stato di conservazione e di rischio di questa particolare tipologia di manufatto archeologico.
- CONSIDERATO che le suddette attività di monitoraggio necessitano di strumentazioni *ad hoc* per le diverse tipologie di indagini che si intendono condurre sul patrimonio oggetto di studio;
- CONSIDERATO che l’efficacia dei dati acquisiti grazie alle attività di monitoraggio è strettamente correlata alla continuità dei rilievi e delle indagini nonché alla durata nel tempo delle attività di monitoraggio in essere;
- PRESO ATTO che sussistono tutti i presupposti giuridici affinché possa darsi luogo ad un accordo di cooperazione tra le Parti;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le Parti, concordemente convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente Accordo contiene le specifiche a cui le Parti faranno riferimento per lo svolgimento delle attività indicate specificatamente riportate nel successivo art. 4.

Articolo 2. Finalità

1. La DG-SPC, la Sovrintendenza Capitolina, l’USS-Sisma 2016, collaborano per concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, all’attuazione delle fasi di lavoro del “*Piano Straordinario di Monitoraggio e Conservazione dei Beni Culturali Immobili*”.
2. La finalità del presente Accordo, nell’ambito del Piano, è quella di rafforzare tutte le attività di comune interesse relative al monitoraggio del patrimonio culturale immobile e di garantire la continuità nel tempo delle attività di monitoraggio strumentale inerenti allo stesso.

Articolo 3. Oggetto della collaborazione

1. Le parti collaborano per porre in essere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, lo svolgimento di attività di studio e ricerca utilizzando i dati forniti dai sistemi di monitoraggio disponibili, nonché dalle risorse strumentali che - in forza del presente Accordo- saranno destinate

alle attività da svolgersi sulle Mura Aureliane di Roma e che saranno dettagliate attraverso singoli Protocolli Attuativi.

2. Le attività da condursi consistono in uno studio delle condizioni strutturali delle antiche mura urbane, al fine di individuare le vulnerabilità strutturali e conservative di tale particolare patrimonio archeologico, con particolare riferimento alla verifica delle condizioni statiche della struttura, al monitoraggio di lesioni, crolli e distacchi superficiali nelle murature, all’analisi del substrato geologico, al monitoraggio dello stato vegetativo e delle condizioni di umidità, soprattutto a ridosso dei terrapieni. I maggiori fattori di rischio così individuati saranno monitorati mediante specifici sistemi in situ. L’Accordo ha inoltre come obiettivo la sperimentazione delle possibili integrazioni con un sistema di monitoraggio satellitare. Il fine ultimo di queste attività è da una parte quello di fornire alla Sovrintendenza, che ne resterà unico detentore, un sistema di gestione delle informazioni disponibili per il controllo del rischio, dall’altra - in coerenza con gli obiettivi del Piano - quello di mettere a sistema una vera e propria metodologia per l’acquisizione, il trattamento e l’impiego dei dati spaziali utile per monitorare lo stato di conservazione e di rischio di questa particolare tipologia di manufatti archeologici.
3. Le parti si impegnano a collaborare reciprocamente, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, svolgendo le attività previste dal piano di monitoraggio sull’interno circuito delle Mura Aureliane, definendo alcuni settori pilota sui quali sperimentare inizialmente le metodologie di indagine e prevedendo la possibilità di estendere in futuro le attività di monitoraggio ad altri complessi monumentali della Sovrintendenza Capitolina.

Articolo 4. Attività di collaborazione

1. Le Parti si impegnano a collaborare, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, alla realizzazione di Protocolli Attuativi sui singoli tratti individuati.
2. La DG-SPC e l’USS-Sisma 2016 provvederanno a fornire le informazioni e la documentazione tecnica nella propria disponibilità e contribuiranno all’analisi e alla revisione dei risultati anche al fine di garantire l’efficacia e la omogeneità degli stessi nei confronti delle ulteriori applicazioni sperimentali che saranno messe in atto in ulteriori contesti e siti.
3. La Sovrintendenza garantirà l’accesso ai tecnici che opereranno sul campo, provvederà a fornire le informazioni e la documentazione tecnica nella propria disponibilità, contribuirà all’analisi e alla revisione dei risultati e permarrà nella disponibilità delle risorse strumentali destinate alle attività da svolgersi in forza del presente Accordo garantendo la trasmissione alla Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio e all’USS-Sisma 2016 dei dati, dei quali la Sovrintendenza resterà comunque unico detentore, della successiva fase di monitoraggio.
4. La Sovrintendenza si impegna a condividere con l’USS-Sisma 2016 - anche oltre la durata specificata al successivo art. 11 - i risultati delle attività di monitoraggio che saranno condotte grazie alla utilizzazione delle risorse strumentali destinate all’attività di cui al presente Accordo.
5. Nell’ambito delle attività svolte, gli impegni e le obbligazioni giuridiche assunte da ciascuna delle parti nei confronti dei terzi restano in carico esclusivamente al soggetto che le sottoscrive.

Articolo 5***Accordi attuativi***

- 1.. Le Parti sottoscriveranno Protocolli Attuativi finalizzati a perseguire le finalità stabilite in via di indirizzo dal presente accordo quadro, stabilendo contenuti e modalità operative ed esecutive.
- 2.. In particolare, i protocolli attuativi potranno prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. attività da svolgere;
 - b. specifici obiettivi da realizzare;
 - c. tempi di attuazione delle attività programmate e modalità di svolgimento;
 - d. definizione delle risorse umane e strumentali da impiegare;
 - e. attività di monitoraggio e rendicontazione dei risultati.

Articolo 6.***Assicurazione e sicurezza***

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda i lavoratori (ivi compresi gli studenti), così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente articolo come "personale". Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza. L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08).
2. La Sovrintendenza garantisce che il personale impegnato nelle attività presso le strutture della DG-SPC dell'USS-Sisma 2016 sia assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.
3. La DG-SPC, l'USS-Sisma 2016 garantiscono che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture della Sovrintendenza sia assicurato per responsabilità civilee contro gli infortuni.

Articolo 7.***Risultati e pubblicazioni***

1. La Sovrintendenza metterà a disposizione della DG-SPC e dell'USS-Sisma 2016 tutte le informazioni ed i risultati ottenuti dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, dei quali resterà unico detentore, anche oltre la durata specificata all'art. 11.
2. Il responsabile scientifico consegnerà all' USS-Sisma 2016 al termine dell'attività e, comunque, nei tempi previsti del presente Accordo, apposite relazioni tecniche.
3. I risultati delle sperimentazioni e delle analisi derivanti dalla collaborazione tra DG- SPC, USS-Sisma 2016, Sovrintendenza sarà di proprietà di tutte le parti contraenti, salvo diverso specifico accordo intervenuto tra le parti in ragione dei rispettivi fini istituzionali.
4. Ciascuna Parte resta, in ogni caso, titolare dei diritti di proprietà intellettuale già acquisiti in relazione a quanto realizzato in maniera autonoma e in data antecedente alla stipulazione del presente Accordo.

5. Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili l'eventuale brevetto dei risultati sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, nel rispetto della normativa, anche universitaria, vigente in materia. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.
6. Le Parti valuteranno congiuntamente tempi e modalità di eventuali pubblicazioni aventi ad oggetto i risultati delle attività svolte congiuntamente, sulla base del presente Accordo.
7. I risultati pubblicati dovranno riportare la menzione delle parti che hanno condotto lo studio fermo restando l'obbligo a carico della parte che ha provveduto alla pubblicazione, di fornire alla controparte copia delle pubblicazioni e/o rapporti contenenti tali dati.
8. Ogni eventuale pubblicazione e comunicazione in qualsiasi forma e modo è soggetta all'autorizzazione delle Parti.

Articolo 8.
Obbligo di riservatezza

Le parti sono tenute al rispetto degli obblighi di riservatezza per quanto riguarda le attività e i documenti oggetto del presente Accordo, che le parti reciprocamente si impegnano a far osservare ai loro collaboratori.

Articolo 9
Monitoraggio e rendicontazione

1. Le Parti si impegnano nell'ambito delle attività di comune interesse, ciascuno per le proprie competenze, al monitoraggio e alla rendicontazione delle attività con cadenza trimestrale.
2. Per la corretta attuazione del presente Accordo vengono nominati:
 - a. Ing. Paolo Iannelli, per l'USS- Sisma 2016, per il coordinamento delle attività con espletamento di compiti di verifica e controllo;
 - b. Il Sovrintendente Claudio Parisi Presicce per il coordinamento delle attività per la Sovrintendenza;

Articolo 10
Proposte attuative

Entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo, la Sovrintendenza si impegna a trasmettere all'USS-Sisma 2016 n.q., una proposta per la predisposizione del conseguente Accordo Attuativo contenente l'individuazione degli immobili e la specifica descrizione delle attività sugli stessi.

Articolo 11
Durata

1. Il presente Accordo ha durata di quattro anni a decorre dalla data di sottoscrizione.
2. Il presente Accordo potrà essere rinnovato solo previo consenso espresso per iscritto tra le Parti, entro 90 giorni precedenti la naturale scadenza, dovendosi ritenere esclusa ogni possibilità di proroga o rinnovazione tacita.

Articolo 12
Modifiche e recesso

1. Qualora, durante la vigenza del presente Accordo, le Parti intendessero apportare delle modifiche al contenuto, potranno procedere congiuntamente in tal senso. Le eventuali modifiche dovranno rivestire la forma scritta;
2. Ciascuna delle Parti potrà in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno 90 giorni. Tale preavviso dovrà essere notificato alle altre Parti a mezzo posta elettronica certificata;
3. Resta, in ogni caso, fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle eventuali attività specifiche in corso al momento della scadenza dell'Accordo.

Articolo 13
Codice etico e di comportamento

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, saranno osservati, rispettivamente, il Codice di comportamento adottato dalla DG-SPC e dall' USS- Sisma 2016, il Codice di comportamento di Roma Capitale.

Articolo 14
Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

Articolo 15
Spese, oneri fiscali ed assicurativi

Le Parti si impegnano per il presente Accordo a recepire gli impegni riguardanti le spese, di seguito riportati:

1. il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti, salvo eventuali spese di missione, le quali saranno poste a carico delle rispettive Amministrazioni;
2. nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di ambiente e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. ciascuna Parte provvederà, per il proprio personale impiegato nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, alle coperture assicurative previste ex lege;
4. l'imposta di bollo, se dovuta, è a carico della Sovrintendenza Capitolina;
5. le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Articolo 16
Trattamento dei dati e privacy

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D.lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e nelle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica;
2. Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, esclusivamente con riferimento alle eventuali attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dal presente Accordo, uno specifico accordo di contitolarità di dati ai sensi dell’art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati;
3. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all’espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti;
4. Il referente privacy per l’USS- Sisma 2016 è la Dott.ssa Caterina di Gasbarro
Il referente privacy per la Sovrintendenza è il dott. Alessandro Manuedda

Articolo 17
Elezioni di domicilio

Le Parti per il presente Accordo indicano i domicili di seguito riportati:

- Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, via di San Michele, 22 - 00153 Roma (RM);
- Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma il 24 agosto 2016, Via del Mattonato, 3 – 02100 Rieti (RI);
- Sovrintendenza Capitolina, Piazza Lovatelli, 35, 00186 Roma.

Articolo 18
Foro Competente

Le Parti per le controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del presente Accordo, indicano il Foro di Roma competente in via esclusiva.



Articolo 19
Disposizioni finali

Il presente atto, a pena di nullità, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Per la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Il Direttore Generale

Dott.ssa Marica Mercalli

Per l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016

Il Soprintendente speciale

Ing. Paolo Iannelli

Per la Sovrintendenza Capitolina

Il Sovrintendente

Dott. Claudio Parisi Presicce